


Assicurativo.it

Sinistri: il valore della testimonianza generica senza riscontri e la presunzione di colpa



di Spataro

Cassazione III civile del 17162 del 09.10.2012

del 2013-05-06 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

Presidente Petti - Relatore D'Amico

Svolgimento del processo

R.F. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento l'U., la G. W. G. e l'Al. Auto. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel corso del quale l'autovettura di proprietà della società G., a seguito di una manovra di retromarcia, aveva urtato il veicolo della stessa F.L'U. si costituì ed impugnò la domanda mentre alla G. non pervenne alcun atto di citazione.

Il Giudice di Pace condannò l'U. al pagamento della somma di Euro 1.100,00 oltre accessori in favore di R.F. La G. impugnò la sentenza per nullità derivante dal difetto di notificazione della citazione nonché per insussistenza della responsabilità ex art. 2054 c.c. e l. 990/1969. R.F. si oppose alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica dell'atto introduttivo ed in ogni caso eccepì l'acquiescenza da parte dell'U. per avere versato il risarcimento stabilito dalla sentenza di primo grado.

L'U. chiedeva quindi la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di R.F.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società G. nei confronti di R.F., U. ed Al. accoglieva parzialmente l'appello e rigettava la domanda di risarcimento danni accolta in primo grado in favore di R.F., con condanna per quest'ultima alla restituzione delle somme percepite a tale titolo dall'U.

Propone ricorso per cassazione R.F. con quattro motivi. Le parti intime non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i quattro motivi, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) 'Violazione dell'art. 111 della Costituzione per motivazione insufficiente e contraddittoria'; 2)

'Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 149 C.d.S. e 348 Regolamento di attuazione del C.d.S.'; 3) 'Violazione dell'art. 2054 c.c.'; 4) 'Violazione dell'art. 154 del Codice della Strada'. Sostiene parte ricorrente: 1) che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto non applicabile la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., ponendo a carico della stessa ricorrente l'onere di vincere la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, elaborata dalla giurisprudenza riguardo a dinamiche diverse da quella relativa al sinistro per cui Ã¨ causa; 2) che la testimonianza resa dall'unico teste era generica e priva di riscontro in quanto non aveva precisato se il conducente dell'auto di proprietÃ della F. si fosse tenuto alla dovuta distanza dalla Mercedes. Secondo parte ricorrente, invece, il conducente della Mercedes, in violazione dell'art. 154 del Codice della Strada, prima di procedere alla retromarcia, avrebbe dovuto assicurarsi di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Il motivo deve essere rigettato.

In materia di responsabilitÃ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, **la ricostruzione delle modalitÃ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalitÃ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimitÃ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass., 23 febbraio 2006, n. 4009).**

Nel caso in esame l'impugnata sentenza, con valutazione discrezionale e congruamente motivata, ha ritenuto: che la proprietaria della non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.; che **la testimonianza Ã¨ risultata generica e priva di riscontri; che i danni riportati dall'autovettura sono incompatibili con la manovre di retromarcia della Mercedes.** In altri termini il Tribunale ha ritenuto che la dinamica prospettata dalla ricorrente non Ã¨ convincente e che l'incidente si Ã¨ verificato per esclusiva responsabilitÃ della F. in quanto la stessa non ha rispettato la distanza di sicurezza.

In conclusione, tutti gli argomenti utilizzati da parte ricorrente mirano ad una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente, insindacabile in sede di legittimitÃ in presenza di una motivazione corretta sul piano logico giuridico. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attivitÃ difensiva di parte intimata non v'Ã¨ luogo a disporre sulle spese del giudizio di legittimitÃ .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione. Depositata in Cancelleria il 09.10.2012

- Cassazione

Hai letto: *Sinistri: il valore della testimonianza generica senza riscontri e la presunzione di colpa*

Approfondimenti: [Onere della prova](#) > [Marcia](#) > [Retromarcia](#) > [Valore](#) > [Riscontri](#) > [Testimonianza](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Presunzione di colpa](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)